(N. 430)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CERMIGNANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1954

Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive.

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità del voto espresso dal Consiglio nazionale dell'Unione italiana dei ciechi, tenuto in Roma il 4 gennaio 1951, e nell'intento di rimuovere eventuali incertezze in bandi di concorso, si ravvisa l'opportunità di una legge, che sanzionando una prassi così costante ed antica da essere diventata una vera consuetudine fonte di norme giuridiche, espressamente dichiari aperta agli insegnamenti ciechi la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole pubbliche delle materie che non comportino elaborati scritti.

Ciò si propone al solo fine di risolvere chiaramente eventuali incertezze interpretative che si affacciassero agli organi preposti alla esecuzione dei bandi di concorso, e non certo quale norma innovatrice, dato che il completo e complesso ordinamento scolastico disposto in favore dei ciechi (obbligatorietà dell'insegnamento elementare, assunzione da parte dello Stato del mantenimento agli studi fino al termine dell'istruzione superiore) già pone, con logico ed imperativo nesso di casualità, l'affidamento di cattedre ad insegnanti ciechi.

Nel proporre che si dia una sanzione legale alla legittima aspettativa di coloro che a prezzo di estenuanti e quotidiani sacrifici hanno conseguito il diploma o la laurea, ci conforta la constatazione che tutti i ciechi giunti all'insegnamento hanno dato costanti e numerosissime prove — che non esitiamo a definire ottime — della loro capacità, sicchè oggi, dopo trent'anni di esperienza, può dirsi che, per applicazione nello studio, per profondità di elaborazione intellettuale e per chiarezza espositiva, i ciechi sono tra i migliori docenti.

Non si ritiene pertanto bisognevole di lunga illustrazione il contenuto dell'articolo 2 del presente disegno di legge in quanto se, discutibili ma tuttavia inaccettabili considerazioni di carattere amministrativo impediscono ancora ai ciechi l'insegnamento nelle scuole pubbliche delle materie che, comportando elaborati di classe, renderebbero necessaria l'assi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

stenza di personale vedente durante le esercitazioni scritte, non vi è alcun ragionevole motivo per impedire agli insegnanti ciechi l'esercizio della professione negli speciali Istituti creati dallo Stato per l'istruzione dei privi della vista, ma vi sono anzi ragioni per preferire — eccezion fatta per alcune materie prevalentemente tecniche, quali il disegno — l'opera di docenti ciechi che, conoscendo per personale esperienza e necessità i mezzi didattici in uso in dette scuole, si appalesano indubbiamente i più idonei.

Nè vi sono motivi per impedir loro l'insegnamento in quegli istituti privati, che siano disposti ad assumersi l'onere della suaccennata collaborazione saltuaria di personale vedente, pur di assicurarsi l'opera di docenti che, per essere giunti alla professione dopo la rigida selezione operata fin dal corso elementare ed attraverso lo spietato vaglio delle gravi difficoltà superate, sono senza dubbio superiori al livello medio.

Il contenuto pratico di detta norma sarebbe però in gran parte annullato, ove ai ciechi non venissero estese le norme preferenziali fissate per alcune categorie di cittadini dalle leggi in materia. Essi, infatti, per la loro stessa minorazione fisica, non hanno avuto la possibilità — tranne casi eccezionali — di porsi nelle condizioni volute dalla legge per usufruire di tali preferenze e, ove non venissero equiparati, si vedrebbero sempre scavalcare dalle categorie privilegiate.

Nè è lecito, poi, dimenticare che la cecità non consente, di norma, l'esercizio di attività di ripiego e che pertanto ogni elemento che non sia inserito nello specifico campo di lavoro per il quale si è preparato, è destinato alla più squallida disoccupazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle pubbliche scuole per le materie giuridiche, storia, filosofia, musica e canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe.

Art. 2.

Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti di Stato specializzati per l'istruzione dei ciechi, ed in quelli privati.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 2 della presente legge, sono estesi agli insegnanti ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra dal decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive disposizioni.